



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2304

Disposizioni volte alla promozione, alla valorizzazione ambientale e culturale e al rilancio economico
dei piccoli comuni

Indice

1. DDL S. 2304 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2304	5

1. DDL S. 2304 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2304
XVIII Legislatura

Disposizioni volte alla promozione, alla valorizzazione ambientale e culturale e al rilancio economico dei piccoli comuni

Iter

16 marzo 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2304

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Nicola Calandrini](#) ([Fdi](#))

Cofirmatari

[Daniela Garnero Santanche'](#) ([Fdi](#)), [Patrizio Giacomo La Pietra](#) ([Fdi](#)), [Giovanna Petrenga](#) ([Fdi](#)), [Isabella Rauti](#) ([Fdi](#))

[Antonio Iannone](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 30 giugno 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **24 giugno 2021**; annunciato nella seduta n. 341 del 24 giugno 2021.

Classificazione TESEO

COMUNI , TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI , ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA

Articoli

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.2), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 5), PROVINCE AUTONOME (Art.3), REGIONI (Art.3), PROGETTI E PROGETTAZIONE (Art.3), MANUTENZIONE (Artt.3, 4), SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA (Art.4), DIFESA DEL SUOLO (Art.4), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.5), FONDI DI BILANCIO (Art.5), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.5), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Art.5), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.6), IMMOBILI (Art.5), IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Art.6), INTERNET (Art.6), IMPRESE AGRICOLE (Art.7), PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRICOLA (Art.7), BACINI IDRICI E IDROGRAFICI (Art.7)

Assegnazione

Assegnato alla **[13^a Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#)** in sede **redigente** il 16 marzo 2022. Annuncio nella seduta n. 414 del 16 marzo 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl.

istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2304

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2304

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CALANDRINI**, **GARNERO SANTANCHÈ**, **LA PIETRA**, **PETRENGA**, **RAUTI** e **IANNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2021

Disposizioni volte alla promozione, alla valorizzazione ambientale e culturale e al rilancio economico dei piccoli comuni

Onorevoli Senatori. - I piccoli comuni italiani sono 5585, amministrano il 70 per cento del territorio nazionale e ospitano oltre 10 milioni di abitanti, ma sono soggetti a uno spopolamento continuo. Già 3.000 di essi sono ormai disabitati, mentre paradossalmente, nelle città migliaia di uomini e donne faticano a compiere un progetto di vita per mancanza di alloggi a cifre sostenibili.

Una parte rilevante della popolazione nazionale vive nelle aree dei piccoli comuni. Gli abitanti potrebbero aumentare ancora se si riuscisse a invertire la tendenza di questi ultimi anni e riportarvi quei giovani che sono stati costretti ad abbandonare la loro terra non avendo prospettive di lavoro. L'Italia dei borghi offre, pertanto, numerose esperienze di innovazione che disegnano i contorni di un possibile cambio di passo verso un futuro di benessere e sostenibilità, capace di costituire un argine all'abbandono, all'invecchiamento e allo spopolamento dei piccoli centri.

Va considerato che in questi luoghi al 2030 si conterà una popolazione anziana numericamente predominante, con una parte rilevante del patrimonio immobiliare privato non occupato, mentre al contrario il riutilizzo, anche parziale, del patrimonio immobiliare disponibile, potrebbe ospitare una nuova popolazione residente e le opere di adeguamento edilizio potrebbero impiegare risorse economiche consistenti nella rigenerazione, nonché essere volano per investimenti e occupazione. Utilizzando solo una parte delle superfici coltivate abbandonate negli ultimi venti anni, inoltre, si potrebbero costituire nuove aziende agricole, assecondando un ritorno già avviato all'agricoltura di eccellenza italiana.

Intendimento dei proponenti è di fermare il fenomeno dello spopolamento di questi luoghi del bello, dell'Italia più autentica, che potrebbero invece diventare una grande opportunità per le famiglie. Riquificarli significa valorizzare il nostro patrimonio non solo culturale, storico ed economico, ma innanzitutto identitario.

Tale rilevante obiettivo si può e si deve conseguire intervenendo su specifici ambiti quali l'ambiente e i beni culturali, la salvaguardia e la riqualificazione urbana dei centri storici, la promozione dello sviluppo sociale ed economico, la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, la mitigazione del rischio idrogeologico, la promozione dell'insediamento di nuove giovani famiglie e di attività produttive. Garantire il restauro e la conservazione dei caratteri ambientali, paesaggistici e storico-architettonici, nonché la sicurezza antisismica e idrogeologica sono le condizioni preliminari.

Non si può in tale contesto non affrontare, difatti, il tema annoso dei comuni a rischio idrogeologico, che costituiscono l'81 per cento del totale, e delle circa 24.000 scuole a rischio sismico, di cui molte dislocate nei piccoli comuni. Il territorio italiano è caratterizzato da un equilibrio delicato ove il 60 per cento dei vecchi edifici è a forte rischio: nonostante i tanti terremoti che, nel corso degli anni, hanno devastato il nostro Paese portando con sé morte e distruzione, non è mai stato messo in atto un vero e

proprio piano di prevenzione sismica.

Lo Stato, a partire dagli anni Sessanta fino ad oggi, ha investito 150 miliardi di euro per la ricostruzione dopo i terremoti, ma solo un miliardo è stato stanziato per interventi di prevenzione, peraltro dopo il sisma del 2009 che ha devastato l'Aquila.

In tale contesto, interventi poco rispettosi del patrimonio storico, ambientale e paesaggistico determinerebbero una perdita di valore e di attrattività soprattutto sotto l'aspetto turistico-culturale, come avvenuto con l'edilizia scadente, sia dal punto di vista architettonico che strutturale, degli anni Sessanta e Settanta.

Gran parte dei piccoli comuni ricade nel sistema dei parchi nazionali e regionali. La legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), all'articolo 7, tra le misure di incentivazione alle quali è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali, prevede il recupero dei nuclei abitati rurali e il restauro dei centri storici e degli edifici di particolare valore storico.

I territori di cui trattasi sono assai diversificati al proprio interno, taluni fanno parte di periferie metropolitane, altri sono dispersi e distanti dai grandi centri di agglomerazione e di servizio, con percorsi di sviluppo deboli, se non in regresso. Essi pur presentando problemi demografici, sono dotati di risorse che mancano alle aree centrali ma hanno un forte potenziale di attrazione.

Sotto il profilo economico, attorno ai piccoli centri si produce il grosso delle produzioni agro-alimentari, con un contributo rilevante al mantenimento del suolo e alla biodiversità delle produzioni. Tuttavia usufruiscono di un'offerta di servizi in costante riduzione. Ne sono esempio le politiche di articolazione territoriale delle amministrazioni locali in riferimento ai servizi quali poste, banche, sedi di giustizia, ospedali, farmacie, scuole, teatri, cinema e biblioteche, tutti interessati da accorpamenti delle proprie strutture per obiettivi di razionalizzazione.

È necessario procedere a un coordinamento di tutti i canali di finanziamento esistenti, per garantirne un'immediata operatività, pianificando un progetto organico di consolidamento, restauro e adattamento e su di esso far confluire più canali di finanziamento.

Devono essere promosse azioni per favorire il reinsediamento nei borghi attraverso il mantenimento dei servizi di base ove presenti e la loro riattivazione ove assenti, nonché l'associazione di comuni per i servizi di medio livello e per la dotazione di infrastrutture informatiche necessarie per il lavoro a distanza e di infrastrutture fisiche con preferenza verso la mobilità su ferro, per garantire l'accessibilità ai servizi di livello superiore.

A tal fine è istituita una struttura interministeriale di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzione di coordinamento e indirizzo degli uffici tecnici costituiti presso regioni e comuni.

I borghi fanno parte di un territorio dove sicuramente c'è anche una realtà economica, ben radicata, che si può descrivere nell'accezione di « *made in Italy* »; difatti, cosa lo è di più del nostro patrimonio culturale, architettonico e naturalistico? Questo deve essere sostenuto da tutte le istituzioni la cui azione, anche alla luce del principio di sussidiarietà, possa convergere con l'attività di movimenti, associazioni, imprese locali, nazionali e internazionali per il raggiungimento di tale fondamentale operazione di rilancio e sviluppo.

Si tratta di un fenomeno virtuoso in cui i fondi per riqualificare i piccoli comuni si moltiplicherebbero, con una pluralità di operatori che possono contribuire mediante interventi e finanziamenti pubblici e privati, disponendo altresì di una fiscalità di vantaggio, al fine di alimentare così la vitalità dei nostri borghi e l'alta qualità della vita che l'Italia sa offrire.

Obiettivo è anche di riunire artigiani dal passato lontano, e troppo spesso dimenticato, e giovani imprenditori con la passione per il restauro delle gemme antiche, a volte sperdute, che impegnandosi insieme in progetti coordinati opereranno per la conservazione di quanto vi sia da preservare e tramandare, coniugando passato e presente, storia e modernità.

In ambito di politiche agricole, non si può sottacere che dei 313 prodotti con marchio di denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) riconosciuti dall'Unione europea, oltre 270 sono quelli legati ai piccoli comuni, ove, oltre al 92 per cento dei

prodotti agroalimentari di origine protetta, si produce il 79 per cento dei vini italiani più pregiati. Una riserva di biodiversità e valore che garantisce l'occupazione a 3,9 milioni di giovani *under 40*, i quali riescono a restare nei territori di origine e a non abbandonarli. Ma soprattutto ciò costituisce la dimostrazione più evidente che questi territori rappresentano la fucina dove si forgiavano la qualità alimentare italiana e le sue caratteristiche più apprezzate nel mondo, con una rilevante ricaduta economica rappresentata dai 14 miliardi di euro di fatturato annuo al consumo, 4 dei quali realizzati sul mercato estero.

Lo spirito del presente disegno di legge, alla luce delle considerazioni sopra svolte e in sintonia con l'Agenda ONU 2030 per uno sviluppo sostenibile e con l'Agenda del controesodo dell'Associazione nazionale piccoli comuni (ANCI), è, pertanto, di programmare un piano complessivo di valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e di riequilibrio demografico in favore delle aree interne, che possano offrire condizioni di vita a misura d'uomo, con il contestuale rilancio dell'economia, nel *post* pandemia, a favore delle piccole e medie imprese diffuse sul territorio, che costituiscono l'ossatura economica nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per « piccoli comuni » si intendono i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Art. 2.

(Istituzione di una struttura interministeriale di missione)

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura interministeriale di missione con funzione di coordinamento e indirizzo degli uffici tecnici costituiti presso regioni e comuni e con i compiti di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 4 della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro della cultura e il Ministro del turismo, sono disciplinate le modalità di coordinamento dei Ministri coinvolti nel funzionamento della struttura di cui al comma 1.

3. La struttura di cui al comma 1 ha il compito di promuovere l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico, nonché per favorire attività di contrasto del dissesto idrogeologico e di tutela e manutenzione dei beni comuni, con le modalità e negli ambiti previsti dalla presente legge.

Art. 3.

(Riqualificazione e rigenerazione urbana dei piccoli comuni)

1. La presente legge promuove l'azione di recupero di zone di pregio architettonico dei piccoli comuni, individuate all'interno del perimetro dei centri storici, da riqualificare mediante interventi integrati, pubblici e privati, finalizzati alla riqualificazione, alla macro e alla micro rigenerazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere forme di indirizzo, coordinamento e assistenza tecnica per la gestione ordinaria delle funzioni, proprie o delegate, e delle attività di programmazione, oltre che per la redazione e la realizzazione di progetti ordinari o straordinari di valorizzazione territoriale, sociale ed economica, finalizzati al recupero e al risanamento dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati, disponendo, inoltre, misure particolari di semplificazione amministrativa.

3. Ai fini di cui al comma 1, sono perseguiti i seguenti obiettivi:

- a) la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone interessate;
- b) il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato e la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti;
- c) l'adeguamento degli arredi urbani;
- d) la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati;
- e) il miglioramento del decoro e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale;
- f) gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici e delle dimore storiche nonché alla loro riqualificazione energetica;
- g) l'acquisizione e la riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, attraverso il finanziamento per singole opere o insiemi coordinati di interventi, anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché a migliorare la qualità del decoro urbano e ambientale, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile.

4. Gli obiettivi di cui al comma 3 sono perseguiti attraverso:

- a) interventi di manutenzione per il riuso e il recupero della funzionalità di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti per finalità di interesse pubblico;
- b) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- c) la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia e la riqualificazione urbana dei centri storici, la messa in sicurezza di infrastrutture stradali e istituti scolastici, la promozione e lo sviluppo economico e sociale, nonché l'insediamento di nuove attività produttive;
- d) la progettazione e la realizzazione, nell'ambito del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 luglio 2020, n. 283, di interventi volti alla sicurezza della circolazione ciclistica nei piccoli comuni.

Art. 4.

(Misure per la manutenzione del territorio)

1. La struttura di cui all'articolo 2 ha altresì la funzione di promuovere e programmare i seguenti interventi:

- a) qualificazione e manutenzione del territorio, nonché riduzione del rischio idrogeologico, attraverso un programma di efficientamento delle opere idrauliche, forestali e agrarie, al fine di realizzare uno sviluppo socio-economico sostenibile, mediante una politica d'uso del suolo efficace, anche per la prevenzione degli incendi boschivi, tramite un sistema integrato di interventi di difesa attiva del suolo, che includa la forestazione e l'ingegneria naturalistica e che comprenda azioni di manutenzione dei territori agricoli e dei pascoli, in particolare nelle aree collinari e montane, in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia;
- c) realizzazione di infrastrutture per implementare la mobilità su ferro;
- d) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico.

Art. 5.

(Misure per il riequilibrio demografico)

1. Per contrastare il fenomeno dello spopolamento e dell'invecchiamento della popolazione nelle aree interne e dei piccoli comuni, anche al fine di favorire il ripopolamento degli stessi, sono promosse, a livello regionale, politiche economiche e di pianificazione territoriale, in materia di formazione professionale permanente, nonché di inclusione sociale, promuovendo anche progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità.
2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per l'acquisizione di immobili abbandonati da riqualificare e destinare all'edilizia popolare e a comunità alloggio secondo quanto previsto dal comma 3.
3. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2, per ogni famiglia che trasferisca la propria residenza in un piccolo comune sono riconosciuti incentivi fino a 3.000 euro annui a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare.
4. Sono promosse, altresì, azioni di alleggerimento del carico fiscale, in un'ottica di fiscalità di vantaggio, che consentano alle amministrazioni di poter introdurre agevolazioni tariffarie per asili, mense scolastiche, trasporti scolastici, rifiuti ed energia elettrica.
5. Sono attivati strumenti per incentivare la presenza degli anziani nel mercato del lavoro e per offrire loro maggiori opportunità di trovare o mantenere un'occupazione, in conformità con la vigente normativa dell'Unione europea in materia, nonché per incrementare misure di sostegno per la popolazione anziana attraverso idonee strutture in ambito sociale.

Art. 6.

(Misure per promuovere l'attività di impresa nei piccoli comuni)

1. È incentivata la transizione da borghi rurali a piccoli comuni, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione dei servizi nei territori in cui sono ubicati.
2. Ai fini di cui al presente articolo sono promossi investimenti per incrementare le tecnologie, le infrastrutture digitali e la connettività veloce nei piccoli comuni, al fine di superare il divario digitale e garantire equità sociale nell'accesso ai servizi digitali.
3. Sono promossi laboratori di autoproduzione per creare nuove opportunità di lavoro attraverso la sperimentazione e la creazione di piccole officine che offrano servizi personalizzati incentrati sulle tecnologie di fabbricazione digitale.
4. I comuni o i consorzi di comuni possono destinare aree o locali liberi alle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che intendano realizzare i laboratori di cui al comma 3, fornendo loro le attrezzature per avviare l'attività a costo zero per almeno tre anni. Le *start-up* e le piccole e medie imprese di cui al primo periodo devono assicurare la formazione di nuovi artigiani e la messa a disposizione di una parte dei laboratori e dei macchinari a fini produttivi.
5. I piccoli comuni possono adottare provvedimenti di defiscalizzazione per le imprese che svolgono interventi di manutenzione degli edifici esistenti, anche al fine di incrementare la presenza dei cosiddetti « alberghi diffusi », di strutture per eventi culturali, nonché di residenze per artisti e artigiani.

Art. 7.

(Politiche agricole, tutela della biodiversità, bonifica e regimazione delle acque)

1. Per le finalità di sviluppo delle attività agricole, nel rispetto della biodiversità, possono essere concessi terreni in comodato d'uso per avviare la coltivazione di uliveti, castagneti e altre colture.
2. Possono altresì essere promossi interventi nei seguenti ambiti, come di seguito classificati:
 - a) ambito 1 - settore agricolo: interventi finalizzati al recupero, alla manutenzione e alla rinaturalizzazione delle superfici del territorio montano e collinare, con particolare riferimento agli

incentivi per la riconversione colturale di attività agro-pastorali, ai fini del miglioramento della resistenza all'erosione dei suoli, nonché alla regimazione idraulica e alla rinaturalizzazione della rete di scolo superficiale basata sulle fosse livellari;

b) ambito 2 - settore foreste: interventi finalizzati al recupero, alla manutenzione e alla rinaturalizzazione delle superfici boschive del territorio montano e collinare, con particolare riferimento al rimboschimento, al miglioramento della funzionalità idraulica dei suoli forestali, alla regimazione idraulica e alla rinaturalizzazione della rete idrografica minore;

c) ambito 3 - settore bonifiche idrauliche: interventi integrati per il ripristino e il miglioramento delle funzionalità idrauliche del reticolo idrografico nei territori di pianura e dei tratti terminali in prossimità della foce, connessi alla ricostituzione delle fasce di vegetazione ripariale, necessarie per il miglioramento delle caratteristiche auto-depurative dei corsi d'acqua e alla funzionalità delle reti ecologiche per l'aumento della biodiversità e per l'attenuazione dell'effetto serra; interventi integrati per la depurazione, il drenaggio e l'assetto naturalistico nei territori di pianura.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i piccoli comuni possono:

a) promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta o a chilometro zero, oltre a favorirne la vendita diretta nell'ottica di valorizzazione delle filiere locali;

b) indicare, nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, l'utilizzo dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro zero o da agricoltura biologica quale titolo preferenziale per l'aggiudicazione.

Art. 8.

(Tradizioni e antichi mestieri)

1. Possono essere adottati provvedimenti di incentivo e defiscalizzazione per favorire il rilancio delle attività tradizionali quali: recupero dei pascoli montani, apicoltura, sartoria, fabbricazione di mobili, tessitura, lavorazione del marmo, attività di conciatori di pelli, intarsiatori, ebanisti, lavoratori della cera, del miele e altri antichi mestieri da salvaguardare in favore dei giovani.

2. Al fine della migliore trasmissione dei mestieri tradizionali di generazione in generazione e per la loro promozione, possono essere individuati dai piccoli comuni terreni, strutture o edifici da concedere in comodato gratuito per costituire laboratori di apprendimento e percorsi di formazione integrati da destinare a giovani artigiani.

Art. 9.

(Misure per il miglioramento dell'offerta di servizi)

1. Per garantire un equilibrato governo e uno sviluppo sostenibile del territorio, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aree vaste, le città metropolitane, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, promuovono nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali, con le modalità previste dal presente articolo.

2. Sono promosse attività tese a migliorare la qualità del servizio postale offerto su tutto il territorio nazionale, mediante tavoli di confronto nazionali e regionali che coinvolgano l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e Poste Italiane Spa, nonché le associazioni regionali dell'ANCI competenti per territorio, la regione interessata e gli uffici a supporto dei piccoli comuni di Poste Italiane Spa, al fine di evitare la chiusura degli uffici postali, incentivare la consegna a giorni alterni della posta, rimodulare le aperture estive degli uffici, nonché risolvere situazioni peculiari legate alle caratteristiche dei singoli comuni.

3. È favorito il mantenimento dei servizi di base socio-sanitari e culturali ove presenti e la loro riattivazione ove non più presenti, favorendo l'associazione di comuni per i servizi di medio livello.

4. Anche al fine di agevolare il trasporto scolastico, nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e dei documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 201 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attivato un piano per i trasporti con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali e al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane e di questi con i comuni capoluogo di provincia e regione.

5. Nelle aree rurali e montane è introdotto un piano per l'istruzione, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree interne, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione, inclusa la dotazione di infrastrutture informatiche necessarie per il lavoro a distanza, dando precedenza ai progetti informatici riguardanti i piccoli comuni che rispondono ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea per l'accesso ai finanziamenti pubblici, per la predisposizione di programmi di *e-government*, anche mettendo a disposizione dei comuni *voucher* per la realizzazione di reti *wi-fi* pubbliche.

Art. 10.

(Iniziativa per la promozione turistica e cinematografica in favore dei piccoli comuni)

1. Il Ministero della cultura, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone un apposito piano di valorizzazione dei piccoli comuni, istituendo poli di attrazione turistica tra due o più piccoli comuni limitrofi, o siti in aree geograficamente omogenee, al fine di valorizzare e promuoverne le peculiarità artistiche, storiche, ambientali, religiose, culturali, paesaggistiche, interconnettendo tra loro le eccellenze del territorio, in appositi circuiti e poli di interesse, nonché favorendo l'adeguata promozione degli stessi a beneficio dei flussi turistici nazionali ed esteri.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Associazione *Italian Film Commissions*, d'intesa con l'ANCI, predispongono iniziative per la promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni.

Art. 11.

(Iniziativa per la sicurezza dei piccoli comuni)

1. Il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno adottano, in collaborazione con l'Arma dei carabinieri, un piano di rafforzamento delle unità territoriali a presidio e tutela delle popolazioni residenti nei piccoli comuni, anche estendendo, ove necessario per contingenze particolari tramite la collaborazione dell'esercito, l'operazione « Strade sicure » di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, anche ai piccoli comuni.

2. Le strutture della protezione civile presenti nei piccoli comuni, in collaborazione con le ulteriori forme di volontariato, possono avviare attività di sorveglianza del territorio a supporto delle Forze dell'ordine, al fine di garantire una maggiore sicurezza alle popolazioni ivi residenti.

